

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

| | |
|--|-------|
| Art. 1 – Oggetto e finalità | pag.1 |
| Art. 2 – Soggetti interessati | pag.1 |
| Art. 3 –Funzioni e attività oggetto degli incentivi..... | pag.2 |
| Art. 4 –Formazione professionale e strumentazione | pag.3 |
| Art. 5 –Costituzione del fondo..... | pag.3 |
| Art. 6–Rapporti con altri servizi comunali..... | pag.4 |
| Art. 7–Entrata in vigore..... | pag.4 |

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Tributi, o personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
2. Sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - Il Responsabile del servizio tributi.
 - Personale del settore tributo che sia stato nominato Responsabile del Procedimento al quale spetta la responsabilità del gruppo di lavoro, dell'organizzazione dell'attività annuale e del procedimento finalizzato al recupero dell'evasione. L'incarico di Responsabile del Procedimento deve essere ricoperto da personale assegnato stabilmente al Settore Tributi.
 - Unità Esterna comprendente collaboratori esterni al Settore Tributi, (non assegnati stabilmente al Settore, ma che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Servizio/Settore di rispettiva appartenenza), composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile del servizio tributi ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Servizi comunali di appartenenza.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. **Il Responsabile del servizio Tributi**, organizza, coordina, gestisce, sovrintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo. E' il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili (IMU- TARI) ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs 504/92 designato con deliberazione di Giunta Comunale.

A lui spetta sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi.

Qualora l'avviso venga impugnato spetta sempre a lui assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

2. **Il Responsabile del Procedimento** ha il compito di programmare, in accordo con il Responsabile del servizio tributi, l'attività del gruppo di lavoro, coordinando l'azione delle diverse unità operative coinvolte, individuando, a seconda delle diverse esigenze, anche in relazione ai mutamenti normativi ed alle scadenze di legge che verranno evidenziate di anno in anno, gli strumenti tecnici e le risorse umane maggiormente idonei, assegnando agli stessi i compiti da espletare al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

Spetta allo stesso, prima dell'inizio dell'attività, il compito di stilare annualmente e nei dettagli una relazione preventiva denominata "Relazione annuale sulle attività di recupero evasione", nella quale sono elencate le attività che saranno operativamente svolte dalle diverse unità, indicando anche il tipo di strumentazione tecnologica scelta a tal fine e motivandone la validità. La stessa relazione, sarà controfirmata dal Responsabile del servizio tributi, prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni. Spetta altresì al medesimo la predisposizione, sentito il Responsabile del servizio tributi, della rendicontazione, a termine delle operazioni svolte, dell'effettivo svolgimento della stessa indicante i conteggi risultati dagli accertamenti effettuati al fine di poter quantificare i risultati raggiunti.

Tale attività di rendiconto sarà oggetto del "Report Finale" che, sarà controfirmato ed approvato dal Responsabile del servizio tributi

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" e "Responsabile del servizio tributi" possono essere assunte dalla stessa persona; in tali casi per la liquidazione del compenso si procede secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

L'incentivo relativo al primo anno 2019 verrà assegnato e liquidato solo in base alla relazione, del responsabile del servizio tributi, sulle attività svolte e ai risultati ottenuti in quanto la relazione preventiva sulle attività di recupero evasione verrà predisposta per le annualità successive al presente regolamento.

3. **Unità Esterna**

Agli eventuali collaboratori esterni al Settore Tributi, individuati solo in caso di effettiva necessità, per attività specifiche direttamente connesse all'attività di recupero dell'evasione dell'IMU e della TARI, spettano esclusivamente i compiti di natura diversa da quelli già riportati nei punti precedenti che potranno emergere a seguito di modificazioni normative o di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento. Spetta al Responsabile del Procedimento, previo parere del Responsabile del servizio tributi,

motivare la necessità di ricorrere a tali collaborazioni specificando le ragioni, la convenienza, la percentuale di partecipazione alla ripartizione dell'incentivo e l'utilità di dover ricorrere a tali figure per assolvere compiti specialistici non assolvibili da parte del personale presente presso il Settore Tributi.

Articolo 4

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale di cui al precedente articolo l'Ente:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 5

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, a inizio dell'esercizio, il Responsabile del Servizio Tributi definisce, con propria determinazione, gli obiettivi e indica i soggetti partecipanti alle attività di cui all'articolo 3. Al termine dell'esercizio lo stesso Responsabile approva la relazione conclusiva – Report finale - predisposta dal responsabile del procedimento.
3. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari al 95%, da ripartire secondo i criteri di cui ai successivi commi, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari allo 0,5%:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
5. La determinazione dell'importo da liquidare viene effettuata sulle somme riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attività di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta.

6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:
- Responsabile del servizio tributi max 55%
 - Responsabile del Procedimento max 40%
 - Unità esterna max 5%
- E' possibile che la relazione iniziale, di cui al comma 2, preveda la partecipazione solo di una parte delle suddette figure. In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.
7. La quota percentuale del "Responsabile di servizio tributi" è cumulabile, in tutto o in parte, con quella di "Responsabile del Procedimento"
8. Qualora dal Report Finale emerga che non si è fatto ricorso in tutto o in parte a dipendenti esterni al Settore Tributi o all'Unità esterna (mentre tale ricorso era stato previsto dalla relazione iniziale di cui al comma 2), la quota residua è ridistribuita agli altri partecipanti.
9. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del servizio tributi mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del servizio amministrativo.
10. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.
11. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
12. Nel primo anno di applicazione (2019) per il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU/TARI, si fa riferimento all'esercizio finanziario 2018 il cui rendiconto risulti approvato entro i termini di legge.

Articolo 6

(Rapporti con altri servizi comunali)

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nelle collaborazioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento concerne il periodo che va dal primo gennaio 2019.